

(N. 350)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei Deputati  
nella seduta del 1° aprile 1949 (V. Stampato N. 254)

d'iniziativa del Deputato ARMOSINO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 APRILE 1949

Ricostituzione del comune di Olivola, in provincia di Alessandria.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Comune di Olivola, incorporato a quello di Frassinello con regio decreto del 15 aprile 1928, n. 976, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto predetto.

Il prefetto di Alessandria, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati.

#### Art. 2.

L'organico del comune di Frassinello e quello del ricostituito comune di Olivola saranno stabiliti dal prefetto, sentite le ammi-

strazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti di ruolo, con i gradi relativi, non potrà essere superiore rispettivamente a quello organicamente assegnato a ciascuno dei comuni suindicati anteriormente alla loro unione.

Al personale già in servizio presso il comune di Frassinello, che sarà inquadrato nell'organico del comune di Olivola, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento stesso.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei Deputati  
GRONCHI